

**REGOLAMENTO DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO
 "CENTROBANCA 2006/2008 STEP UP"**

di nominali massimi EURO 10.000.000 - ISIN IT0004048077

Art. 1 - IMPORTO NOMINALE DELL'EMISSIONE, TAGLIO E FORMA DELLA NOTA

Il prestito obbligazionario "CENTROBANCA 2006/2008 STEP UP" di seguito anche il "Prestito Obbligazionario" è emesso da Centrobanca S.p.A. con Sede in Milano (di seguito anche l' "Emittente") in un importo massimo di nominali Euro 10 milioni, suddiviso in un massimo di n. 10.000 Obbligazioni al portatore del valore nominale di Euro 1.000 cadauna, in taglio non frazionabile (di seguito le "Obbligazioni").

Alla data d'emissione, l'Emittente procederà all'accენტramento del Prestito Obbligazionario presso la Monte Titoli S.p.A. in regime di dematerializzazione ai sensi del D.Lgs. 24 giugno 1998 n° 213 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 2 - PREZZO E DATA DI EMISSIONE

Le Obbligazioni sono emesse alla pari e cioè al prezzo di EURO 1.000 per ogni Obbligazione di nominali EURO 1.000. Le Obbligazioni sono emesse in data 18 Aprile 2006 (la "Data di Emissione")

Art. 3 - GODIMENTO

Le Obbligazioni hanno godimento dalla Data di Emissione (di seguito anche la "Data di Godimento").

Art. 4 - DURATA

Le Obbligazioni hanno durata di n° 2 (due) anni, dal 18 Aprile 2006 al 21 Aprile 2008.

Art. 5 - INTERESSI

Le Obbligazioni fruttano sul valore nominale interessi lordi annui in misura crescente - c.d. *step-up* - (soggetti al regime fiscale di cui al successivo art. 8) in conformità a quanto di seguito specificato, a partire dalla Data di Godimento e sino alla data di rimborso.

Il tasso d'interesse applicato è determinato come segue:

<i>Data pagamento interessi</i>	<i>Tasso d'interesse</i>	<i>Cedola Lorda</i>
21 Aprile 2007	3,00%	30,24658
21 Aprile 2008	3,40%	34,00000

Gli interesse saranno pagabili in via **annuale posticipata** il 21 Aprile 2007 e il 21 Aprile 2008 (data di rimborso).

Gli interessi saranno calcolati secondo la modalità Act/Act ISMA *unadjusted*.

Qualora la scadenza di pagamento di un qualsiasi importo dovuto ai sensi del presente Prestito Obbligazionario maturasse in un giorno che non sia un Giorno Lavorativo Bancario, tale pagamento verrà eseguito il primo Giorno Lavorativo Bancario immediatamente successivo, senza che ciò comporti la spettanza di alcun importo aggiuntivo agli Obbligazionisti. Per le finalità del presente regolamento, "Giorno Lavorativo Bancario" sta ad indicare un qualsiasi giorno di calendario (ad eccezione del sabato e della domenica) in cui il sistema TARGET sia aperto per la sua normale attività.

Art. 6 - RIMBORSO

Le Obbligazioni verranno rimborsate, senza alcuna deduzione per spese e in un'unica soluzione il 21 Aprile 2008 al loro valore nominale (Euro 1.000 per ogni Obbligazione). Le Obbligazioni ancora in circolazione cessano di essere fruttifere alla data stabilita per il rimborso.

Art. 7 - SERVIZIO DEL PRESTITO

Il pagamento degli interessi ed il rimborso delle Obbligazioni avranno luogo esclusivamente per il tramite della Monte Titoli S.p.A. e degli intermediari ad essa aderenti.

Art. 8 - REGIME FISCALE

Redditi di Capitale: sugli interessi, premi ed altri frutti delle Obbligazioni con scadenza non inferiore a 18 mesi si applica, nei casi e con le modalità ivi previste, l'imposta sostitutiva di cui al D.Lgs 1° aprile 1996 n. 239 e successive modificazioni ed integrazioni, nella misura del 12,50%. Non sono soggetti ad imposizione gli interessi, premi ed altri frutti, percepiti dai soggetti residenti nei paesi di cui all'art. 6 del decreto n. 239/96, alle condizioni previste nel medesimo decreto.

Plusvalenze: le plusvalenze di cui all'art. 67, 1° comma, lett. c-ter), del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 e successive modificazioni ed integrazioni, sono assoggettate ad imposta sostitutiva nella misura del 12,50%. Le plusvalenze sono determinate secondo i criteri stabiliti dall'art. 68 del medesimo decreto e secondo i regimi di cui agli articoli 5, 6 e 7 del D.Lgs 21 novembre 1997 n. 461 e successive modificazioni ed integrazioni. Non sono soggette ad imposizione le plusvalenze previste dall'art. 23, 1° comma, lett. f/2 del citato decreto, realizzate da soggetti non residenti.

Art. 9 - QUOTAZIONE

Non è prevista la richiesta di ammissione alla quotazione ufficiale delle Obbligazioni presso alcun mercato regolamentato.

Art. 10 - TERMINI DI PRESCRIZIONE

I diritti degli Obbligazionisti si prescrivono, per quanto concerne il capitale, decorsi dieci anni dalla data in cui le Obbligazioni sono divenute rimborsabili e, per quanto concerne gli interessi, decorsi cinque anni dalla data in cui gli interessi sono divenuti pagabili.

Art. 11 - GARANZIE

Le Obbligazioni non sono coperte dalla garanzia del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi.

Art. 12 - VARIE

Tutte le comunicazioni dell' Emittente agli Obbligazionisti sono effettuate, se non diversamente stabilito dalla Legge, mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale o su almeno un quotidiano a diffusione nazionale.

La proprietà delle Obbligazioni comporta la piena accettazione di tutte le condizioni fissate nel presente regolamento.

Qualsiasi contestazione fra gli Obbligazionisti e l'Emittente sarà decisa dall'Autorità Giudiziaria di Milano. Si applica la legge e la giurisdizione Italiana.

Il presente regolamento è composto da n° 1 (una) pagina.